



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: [albignasego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net)

Codice Fiscale n. 80008790281  
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211  
Fax 049/8042221

Ordinanza n° 6 del 06/10/2019

**Oggetto:** Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuarsi nella stagione invernale 2019/2020.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**VISTO** il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

### **PRESO ATTO che:**

- \* con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano" sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti di Regione Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;
- \* le misure congiunte di BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

**CONSIDERATO CHE** in data 22 luglio 2019 si è tenuta una seduta del tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) dell'agglomerato di Padova "IT0510", di cui fa parte anche il Comune di Albignasego, integrato con i restanti Comuni avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella quale si è preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalla DGRV n 836/2017 come individuate durante il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 06/09/2018 da adottare nel periodo invernale;

### **RILEVATO** che l'accordo di programma succitato prevede:

le misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria secondo il seguente meccanismo:

nessuna allerta – semaforo verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, azioni base per l'intero periodo invernale da ottobre 2019 al 31/03/2020;

livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti: misure aggiuntive a quelle di livello verde;

livello di allerta 2- semaforo rosso -: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti: ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°;

tel 049/8042263-70-78 – E-mail [ambiente@comune.albignasego.pd.it](mailto:ambiente@comune.albignasego.pd.it)

1

orario: martedì su appuntamento 15.30 – 17.30 ; giovedì 15.30 – 17.30; venerdì 10.00 – 12.30



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: [albignasego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net)

Codice Fiscale n. 80008790281  
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211  
Fax 049/8042221

il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

**VISTA** la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" n. 39 del 22/07/2019, pervenuta al Protocollo dell'Ente con n. 27963 il 08/08/2019, nella quale, in applicazione dei provvedimenti contenuti nella DGRV 836/2017, si approvano, per la prossima stagione invernale 2019/2020, le misure di limitazione per gli autoveicoli, unitamente alle altre misure previste dalla appena su richiamata DGRV;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale del 26/09/2019 avente ad oggetto "Interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, misure da attuarsi nella stagione invernale 2019-2020";

**RILEVATO** che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**TENUTO CONTO** che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale, da ottobre 2019 al 31 marzo 2020;

**RITENUTA** la necessità di assumere iniziative per contrastare l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria tenuto conto dell'Accordo padano e del CIS succitato;

**TENUTO CONTO**, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

## VISTO:

- \* la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- \* la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- \* il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- \* il DPR 74/2013 "regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- \* il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili";
- \* l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- \* lo statuto del Comune di Albignasego;

## ORDINA

**A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare, nel periodo intercorrente tra il 07/10/2018 e il 31/03/2019, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:**

### Nessuna Allerta – colore "VERDE"

- \* **la temperatura ambiente** delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali **non deve risultare superiore a 19° C** (con tolleranza di 2 °C), ad esclusione di case di riabilitazione;

tel 049/8042263-70-78 – E-mail [ambiente@comune.albignasego.pd.it](mailto:ambiente@comune.albignasego.pd.it)

orario: martedì su appuntamento 15.30 – 17.30 ; giovedì 15.30 – 17.30; venerdì 10.00 – 12.30



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: [albignasego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net)

Codice Fiscale n. 80008790281  
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211  
Fax 049/8042221

- \* **il divieto di combustione all'aperto** dei materiali vegetali, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- \* **il divieto di installare generatori di calore** alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "**3 stelle**" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017 e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017);
- \* **l'obbligo** di utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- \* **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di correttive modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

**Al verificarsi del 1° Livello di allerta – colore "ARANCIO" - Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti -**

## ORDINA

- \* **il divieto** di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
- \* **il divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc....) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- \* **il divieto di spandimento** dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- \* **la temperatura ambiente** delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali **non deve risultare superiore a 19° C** (con tolleranza di 2 °C);
- \* **il divieto di installare generatori di calore** alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "**3 stelle**" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017;

tel 049/8042263-70-78 – E-mail [ambiente@comune.albignasego.pd.it](mailto:ambiente@comune.albignasego.pd.it)

3

orario: martedì su appuntamento 15.30 – 17.30 ; giovedì 15.30 – 17.30; venerdì 10.00 – 12.30



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: [albignasego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net)

Codice Fiscale n. 80008790281  
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211  
Fax 049/8042221

- \* **l'obbligo** di utilizzare, generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ENI ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- \* **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

*Al verificarsi del 2° Livello di allerta – colore "ROSSO" - Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì - giornate di controllo - sui 10 giorni antecedenti -*

## ORDINA

- \* **il divieto** di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
- \* **il lavaggio delle strade**, solo con temperature maggiori di 3°C;
- \* **la temperatura ambiente** delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali **non deve risultare superiore a 19° C** (con tolleranza di 2 °C);
- \* **il divieto di spandimento** dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- \* **il divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc....) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- \* **il divieto di installare generatori di calore** alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe **"3 stelle"** secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
- \* **l'obbligo di utilizzare** nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ENI ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

tel 049/8042263-70-78 – E-mail [ambiente@comune.albignasego.pd.it](mailto:ambiente@comune.albignasego.pd.it)

4

orario: martedì su appuntamento 15.30 – 17.30 ; giovedì 15.30 – 17.30; venerdì 10.00 – 12.30



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: [albignasego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net)

Codice Fiscale n. 80008790281  
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211  
Fax 049/8042221

- \* **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

*IN RELAZIONE AI DIVIETI CHE SCATTANO AL VERIFICARSI DEL PRIMO LIVELLO (Colore ARANCIO) E SECONDO LIVELLO (Colore ROSSO) DI ALLERTA saranno potenziati i controlli con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;*

## AVVERTE

- \* Che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal testo Unico Ambiente, D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Rurale e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- \* Che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

## INFORMA

- \* la NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);
- \* CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)
- \* Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

## COMUNICA

Che le indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

tel 049/8042263-70-78 – E-mail [ambiente@comune.albignasego.pd.it](mailto:ambiente@comune.albignasego.pd.it)

5

orario: martedì su appuntamento 15.30 – 17.30 ; giovedì 15.30 – 17.30; venerdì 10.00 – 12.30



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: [albignasego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net)

Codice Fiscale n. 80008790281  
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211  
Fax 049/8042221

- sul sito istituzionale del Comune di Albignasego <http://www.obizzi.it>;
- sul sito di ARPAV: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

## AVVISA

- \* Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- \* Che il Corpo di Polizia Locale, dell'Unione Pratiarcati, le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- \* Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, *in alternativa*, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- \* Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, **esprime parere favorevole di regolarità tecnica** della suesposta proposta di ordinanza, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del regolamento com.le in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile 3° Settore "Sviluppo Infrastrutturale"  
Ing. Marco CARELLA

Albignasego, li 07/10/2019

IL SINDACO  
Avv. Filippo GIACOTTI



tel 049/8042263-70-78 – E-mail [ambiente@comune.albignasego.pd.it](mailto:ambiente@comune.albignasego.pd.it)